

UFFICIO DEI MONOPOLI PER IL PIEMONTE E LA VALLE
D'AOSTA

Prot. **58892**

Torino, **17/12/2015**

IL DIRETTORE

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la circolare esplicativa n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

Visto lo schema di piano formulato con provvedimento n. 43631 del 30/09/2015 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia – Area Monopoli – il 07/10/2015, al fine di consentire la partecipazione al procedimento ai soggetti legittimati ex artt. 7 e 9 della L. 241/1990;

Provveduto, ex art. 3, comma 6 del succitato Decreto n. 38 del 21/02/2013, a comunicare l'avvio del procedimento di istituzione delle

nuove rivendite ai titolari delle tre rivendite più vicine situate a distanza inferiore a 600 metri dalla sede di quella di nuova istituzione, assegnando loro quindici giorni per eventuali osservazioni;

Premesso che, decorso il termine assegnato, alla luce di tutti gli elementi istruttori acquisiti, l'Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta deve approvare definitivamente il piano semestrale per l'istituzione delle nuove rivendite nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta;

Tenuto conto, con riferimento a ciascuna proposta di istituzione inserita nello schema di piano prot. n. 43631 del 30-09-2011, che

OVADA (AL): “Tutti i locali commerciali idonei di Via Voltri dal numero civico 27 al numero civico 27/e (solo lato dispari) del Comune di Ovada”.

Non sussistono i parametri di redditività di cui all'art. 2 del D.M. n. 38/2013 in quanto la quarta parte della somma degli aggi realizzati dalle tre rivendite più vicine alla zona di gara, imputando alle rivendite distanti più di 600 metri un reddito virtuale pari al reddito minimo previsto, non raggiunge la redditività minima prescritta dal comma 5 del citato art.2. Nello schema di piano tale segnalazione era stata erroneamente inserita, applicando anziché l'aggio virtuale previsto dal D.M. n. 38/2013, l'aggio effettivamente realizzato.

DORMELLETO (NO): “Tutti i locali commerciali, con esclusione della grande distribuzione, presenti nella galleria dei negozi del centro commerciale “IL GIGANTE” di Via Cavour n. 35 del Comune di Dormelletto”.

La Federazione Italiana Tabaccai ha osservato che nel Comune di Dormelletto, che conta 2.610 abitanti, risultano già attivi quattro punti vendita e l'area delineata, oltre ad essere già adeguatamente servita dalle rivendite n. 2, 3 e 4, non presenta nuovi sviluppi abitativi e commerciali significativi ed una nuova istituzione non troverebbe giustificazione alla luce dei criteri indicati nel D.M. 38/2013, turbando gli equilibri commerciali delle congeneri limitrofe.

Agli atti d'ufficio, risulta che le tre rivendite più vicine all'area individuata come zona di gara sono la n. 1, la n. 4 e la n. 7, peraltro

collocate a più di 1200 mt di distanza, delle quali la n. 4 è una rivendita speciale stagionale ubicata all'interno di un camping, il cui servizio è rivolto solo ed esclusivamente ai clienti del campeggio durante la stagione estiva, mentre la n. 7 è ubicata nel comune limitrofo di Arona.

Pertanto, accertato che le rivendite più vicine alla zona di gara sono ubicate a distanza superiore ai mt.600, può derogarsi al limite previsto, per i comuni fino a 10.000, di una rivendita ogni 1500 di cui all'art. 2, c. 3, del D.M. 38/2013.

In ogni caso, i redditi conseguiti dalle rivendite ordinarie n. 1, 2 e 3 operanti nel Comune di Dormelletto, superano i limiti minimi previsti dalla vigente normativa che per il Comune di Dormelletto, ex art. 2, c. 5, del D.M. 38/2013, è pari ad € 19.965,00.

Inoltre, il nuovo punto vendita andrebbe ad insediarsi all'interno del centro commerciale denominato "il Gigante", offrendo il servizio ai frequentatori del centro stesso senza in alcun modo sovrapporsi alla zona di influenza delle altre rivendite.

Pertanto, atteso che sono stati osservati i principi, nonché i parametri di distanza e redditività, previsti dal D.M. 38/2013, si ritiene di poter procedere con l'indizione della gara d'appalto per la nuova istituzione.

CHIVASSO (TO): "I locali commerciali idonei ubicati in Via San Carlo ai numeri civici 24 e 24/a, ai numeri civici 35/a e 37/a, ed i locali commerciali ubicati in Via Bertola ai numeri civici 1/g e 1/h".

La Federazione Italiana Tabaccai asserisce, con osservazioni di cui alla nota prot. n. 48359 del 27/10/2015, che nella zona di gara non sussiste alcuna carenza di servizio, in quanto le esigenze di rifornimento sono già soddisfatte dalle rivendite n. 1, 2 e 12 di Chivasso, attive nella medesima zona e che il nuovo complesso abitativo attualmente in costruzione sarebbe servito dalla rivendita 12 e non dalla nuova privata.

Inoltre, la predetta Associazione afferma che i locali individuati per la gara si trovano in una strada a senso unico, collocata tra la zona pedonale su cui insiste un varco ZTL e la stazione ferroviaria, in una zona, quindi, che non presenta alcun profilo di natura commerciale in quanto, essendo inibito il traffico veicolare, la sua frequentazione è decisamente esigua.

Al riguardo l'Ufficio evidenzia che la zona di gara interessa una recente costruzione residenziale con diversi locali commerciali; inoltre, nelle immediate vicinanze della zona di gara l'assetto urbanistico è in via di ampliamento, con la costruzione sulla stessa via di un nuovo complesso abitativo; pertanto si ritiene utile l'istituzione di una nuova privativa che andrebbe a servire anche questa nuova area, che, diversamente da quanto sostenuto dalla F.I.T., ben difficilmente risulterebbe servita dalla rivendita speciale n. 12, istituita per soddisfare le esigenze della stazione ferroviaria.

Relativamente alla eccezionale chiusura al traffico della zona interessata, si rappresenta che l'Ufficio ha accertato presso la Polizia Locale del Comune di Chivasso che il traffico veicolare è consentito.

Sono comunque ampiamente rispettati i parametri di distanza e redditività previsti dal D.M. 38/2013; infatti, la rivendita più vicina, la n. 1 in Via Roma n. 4/a, risulta ubicata a 388 mt. dal locale proposto, lì dove la distanza minima, prevista nel Comune di Chivasso, che conta n. 26.717 abitanti, è di mt. 300 e la redditività della zona, pari ad € 53.817,16, risulta superiore a quella minima prevista di € 19.965,00.

COLLEGNO (TO) “Viale Piemonte n. 32 e n. 34: tutti i locali commerciali idonei ubicati all'interno della galleria commerciale PAM, con esclusione del supermercato PAM ed Arcaplanet”.

La Federazione Italiana Tabaccai sostiene, con le osservazioni di cui alla nota n. 48359 del 27/10/2015, che il centro commerciale non è ancora accessibile al pubblico e che lo stesso è ubicato in una zona particolarmente servita dalle rivendite già esistenti. Contesta che, di recente, sono state istituite la rivendita n. 35 in Rivoli, posta al confine con il Comune di Collegno e sita a poco più di 300 metri dalla congenere più vicina, e la rivendita n. 24 in Collegno ubicata presso un centro commerciale nelle vicinanze della galleria commerciale PAM.

I titolari delle rivendite ordinarie n. 12, n. 8 e n. 5 in Collegno, con unica nota prot. n. 56379 del 09/12/2015, rappresentano che la zona sarebbe già servita dalle rivendite circostanti tutte dotate di distributori automatici di sigarette, facendo rilevare che l'istituzione di una nuova rivendita andrebbe ulteriormente a ridurre gli incassi del tabacco e del lotto, che hanno già subito contrazioni negli ultimi anni.

Diversamente da quanto sostenuto dalla Federazione Italiana Tabaccai, si rappresenta che il centro commerciale già al momento del sopralluogo, effettuato in data 08/06/2015, risultava pienamente operativo, come peraltro si evinceva chiaramente dal cartello, posto all'ingresso, indicante gli orari di apertura del centro commerciale. Era già possibile accedere sia ai supermercati PAM ed Arcaplanet che ai singoli locali, ben 11, dove erano svolte varie attività.

Contrariamente a quanto esposto dall'Associazione, la rivendita n. 35 in Rivoli (TO), istituita in data 07/03/2013, risulta posizionata ad oltre un chilometro dalle rivendite che hanno presentato le osservazioni; la rivendita n. 24, di Via Enrico Fermi n. 8/1, invece, è stata istituita a seguito dello schema di piano definitivo relativo all'istituzione di rivendite ordinarie nel 1° semestre 2015, giusto avviso d'asta prot. n. 341 del 03/03/2015, e che le tre rivendite più vicine a tale nuova privata sono differenti dall'attuale terna delle rivendite interessate dalla proposta zona di gara.

In merito poi a quanto sollevato dai titolari delle rivendite più vicine e dalla Federazione Italiana Tabaccai circa l'inutilità di un nuovo punto vendita, si rappresenta che il centro commerciale oggetto della zona di gara sorge in una nuova ed estesa area commerciale di recente costruzione con numerosi insediamenti urbani, in prossimità della trafficata Corso Francia che collega il Comune di Torino con i più grandi e popolati Comuni dell'hinterland del Capoluogo, ritenendo pertanto utile l'istituzione di una nuova privata.

Sono peraltro rispettati i parametri di distanza e redditività previsti dal D.M. 38/2013; infatti, le rivendite più vicine sono ubicate ad una distanza superiore alla minima prevista per il Comune di Collegno, che conta 50.077 abitanti, di metri 250, e la redditività della zona, pari ad € 41.610,03, risulta superiore a quella minima prevista di € 31.990,00.

OULX (TO): “Corso Torino n. 118: tutti i locali commerciali idonei posti all'interno del centro commerciale Le Baite, ad esclusione del supermercato Crai affiliato Upim, del Brico di prossima apertura, del negozio Intersport sito al piano interrato e del Blue-Kids affiliato Upim e Eco infissi situati al primo piano”.

La Federazione Italiana Tabaccai sostiene, con le osservazioni di cui alla nota n. 48359 del 27/10/2015, che nel Comune di Oulx (TO) risultano già

attive n. 5 rivendite ordinarie a fronte di una popolazione di 2.598 abitanti e che, nella zona di gara individuata non sussista alcuna carenza dal momento che le esigenze di servizio sono già soddisfatte dalle rivendite n. 7, 1, 2 di Oulx.

Inoltre, eccepisce che nella zona dove è ubicato il centro commerciale Le Baite, che tra l'altro ha un'esigua frequentazione, mancano centri di aggregazione urbana e snodi stradali di particolare rilevanza.

Diversamente da quanto sostenuto dalla predetta Associazione è stato accertato, da dati certificati dall'Ufficio Anagrafe del Comune di Oulx, che la popolazione è composta da 3.316 abitanti, di cui 2.533 residenti nel concentrico e nella frazione di Gad dove ha sede il centro commerciale. Inoltre, il Comune di Oulx, ubicato in Alta Valle Susa, è una nota località turistica di forte richiamo, tant'è che l'Ufficio del Turismo locale ha registrato, nell'anno 2014, un flusso turistico pari a 17.851 passaggi ed allo stato, nel Comune di Oulx, sono funzionanti 4 rivendite di generi di monopolio.

Contrariamente da quanto rappresentato dalla Federazione Italiana Tabaccai, il centro commerciale Le Baite è situato nelle immediate vicinanze dell'autostrada Torino-Bardonecchia uscita Oulx-est, a circa un chilometro dal concentrico del Comune di Oulx, e pertanto la zona è interessata da un intenso traffico veicolare.

E' stato constatato, inoltre, che il centro commerciale ha tutt'altro che un'esigua frequentazione: i dati forniti dalla Direzione del centro stesso, relativi al solo supermercato Crai, dimostrano una frequentazione annua di n. 298.597 clienti nel 2013 e n. 304.814 clienti nel 2014.

Alla luce dei dati sopra riportati e dell'effettiva popolazione, anche non residente, del Comune di Oulx, si ritiene utile l'istituzione di una nuova privativa, considerato peraltro che le rivendite più vicine sono ubicate rispetto al centro commerciale Le Baite ad una distanza di gran lunga superiore (non meno di 900 metri) alla minima prevista dall'art. 2 commi 2 e 3 del D.M. 38/2013, pari a 600 metri, per l'istituzione di una nuova rivendita ordinaria nel Comune di Oulx, che conta n. 3.316 abitanti.

RIVALTA DI TORINO (TO): “Via Balegno n. 1: tutti i locali commerciali idonei ubicati al piano terreno del Centro Commerciale 1”.

La titolare della rivendita ordinaria n. 1 in Rivalta di Torino, con nota n. 54530 del 30/11/2015, eccepisce che le rivendite di generi di monopolio già esistenti nel Comune sono sufficienti a soddisfare la richiesta di tabacco e dichiara che, nel raggio di 600 metri, il servizio di vendita di generi di monopolio è garantito dalla rivendita stessa nonché dai patentini n. 303136 e n. 301770. Contesta, inoltre, che il polo commerciale 1 non è un classico centro commerciale con un supermercato, ma una piccola cascina ristrutturata e trasformata in locali commerciali.

La Federazione Italiana Tabaccai con le osservazioni, di cui alla nota n. 48359 del 27/10/2015, nel sostenere che non sussista una reale esigenza di servizio che giustifichi l'istituzione di una nuova privata, dichiara che nel Comune di Rivalta di Torino sono già state più di una volta, indette gare per l'istituzione di una nuova rivendita ordinaria di generi di monopolio, poi non portate a termine.

Sostiene, inoltre, che il centro commerciale 1 è in fase di realizzazione e che pertanto non è possibile verificare il numero dei locali idonei.

A tal proposito, si rappresenta che la Federazione Italiana Tabaccai fa riferimento a procedure di nuove istituzioni intraprese dall'Ufficio in una zona diversa del Comune di Rivalta di Torino, poi non definite per problematiche relative alla disponibilità dei locali.

Si evidenzia, inoltre, che nel Comune di Rivalta di Torino, che conta una popolazione residente di 19.796 abitanti, sono funzionanti solo 7 rivendite di generi di monopolio e che la nuova rivendita garantirebbe il servizio in un centro commerciale ubicato in una zona differente da quella già presa in considerazione nei precedenti piani di gara.

Inoltre, contrariamente a quanto asserito dalla Federazione Italiana Tabaccai, è stato accertato che il centro commerciale 1 è già funzionante e, all'interno dello stesso, risultano già insediate numerose attività di vario genere ed altre saranno a breve avviate. Tra l'altro il centro commerciale 1 è posto su una strada intensamente trafficata, che collega il Comune di Rivalta di Torino con i confinanti Comuni di Rivoli ed Orbassano.

Diversamente da quanto dichiarato dalla titolare della rivendita n. 1, i patentini aggregati alla propria rivendita non sono ubicati nell'area commerciale proposta per la zona di gara. Tra l'altro, si fa rilevare che i patentini vengono concessi solo al fine di integrare il servizio già effettuato

dalla rivendita di aggregazione e proprio per questo motivo, è fatto divieto agli stessi di esporre sia all'interno che all'esterno scritte o insegne che richiamino la vendita del tabacco.

Inoltre, la circostanza rappresentata dalla titolare della rivendita n. 1 che il polo commerciale oggetto della gara non è un classico centro commerciale con un supermercato, ma una piccola cascina ristrutturata e trasformata in locali commerciali, priva di un supermercato, non è motivo ostativo alla definizione di una zona di gara. Anche il parametro di redditività, infatti, previsto dal D.M. n. 38/2013, è rispettato: la redditività della zona, pari ad € 24.913,35, risulta superiore a quella minima prevista di € 19.965,00, benché siano stati attribuiti alla rivendita n. 5 in Via Piossasco n. 58 e alla rivendita n. 7 in Via Giaveno n. 57, ubicate a distanza superiore a 600 metri, il reddito minimo previsto per il Comune di Rivalta di Torino e non quello effettivo decisamente più elevato.

Peraltro è ampiamente rispettato il parametro di distanza previsto dal D.M. 38/2013 e la rivendita più vicina, la n. 1 in Piazza Martiri della Libertà n. 10, risulta ubicata a 414 mt. dal locale proposto, lì dove la distanza minima prevista nel Comune di Rivalta di Torino, che conta 19.796 abitanti, è di mt. 300.

RIVAROLO CANAVESE (TO): “Corso Indipendenza n. 74: tutti i locali commerciali idonei ubicati all'interno del Centro Commerciale Urban Center, con esclusione del supermercato Gigante, Giga@tech, Oviessa e Hotel Rivarolo”.

La Federazione Italiana Tabaccai, con le osservazioni di cui al prot. n. 48359 del 27/10/2015, sostiene che non verrebbe rispettato il parametro della distanza previsto dal D.M. 38/2013, in quanto la tabaccheria n. 4 di Rivarolo Canavese (TO) è ubicata a 295 metri dal centro commerciale “Urban Center”, di fronte all'ingresso dello stesso. Inoltre, il Comune è attualmente servito da 12 punti vendita di tabacchi.

I titolari della rivendite n. 4, n. 1 e n. 8 con le osservazioni, di cui alle note prot. 56973 del 10/12/2015, prot. n. 57195 dell'11/12/2015 e prot. n. 57982 del 15/12/2015, altresì, contestano che la distanza dalla rivendita n. 4 al centro commerciale è inferiore a 300 metri, che il centro stesso è ubicato nelle immediate vicinanze del concentrico e che il Comune è già servito dalle rivendite esistenti.

Con apposito sopralluogo da parte di personale dell'Ufficio, è stato accertato che la rivendita più vicina, la n. 4 in Corso Indipendenza, n. 71, è posta a 302 mt. dall'ingresso del primo locale più vicino del centro commerciale, lì dove, la distanza minima prevista nel Comune di Rivarolo Canavese, che conta 12.433 abitanti, è di mt. 300.

L'eccedenza di strettissima misura rispetto alla misura minima legale, pur in presenza del requisito di reddito, obbliga l'Ufficio ad un'approfondita valutazione circa il bacino d'utenza che sarebbe servito dal nuovo punto vendita, dovendosi comunque accertare, al di là di pochi metri in più o in meno rispetto ai termini legali, se la rete di vendita, una volta istituito il nuovo punto vendita, soddisfa maggiormente gli interessi pubblici previsti dal D.M. n. 38/2013 (efficiente soddisfacimento della domanda, tutela della concorrenza, tutela della salute) rispetto alla rete esistente. Orbene, nonostante risulti accertato che la nuova privativa garantirebbe il servizio ai soggetti che frequentano il centro commerciale Urban Center, che si presenta di ampie dimensioni e con numerose attività già avviate, appare necessario provvedere ad un supplemento istruttorio finalizzato ad appurare se la clientela di tale centro non viene già efficacemente servita dalle rivendite più vicine.

Pertanto la segnalazione in questione viene espunta dal presente piano, e rinviato al piano 1° semestre 2016 la nuova istruttoria citata.

SAN FRANCESCO AL CAMPO (TO): “Tutti i locali commerciali idonei del centro commerciale Le Borgate, eccetto il supermercato Crai con annesso negozio di abbigliamento Ferr Abi, il Garden Center Peraga e l'Hotel-Residence Turin Airport”

La Federazione Italiana Tabaccai, con le osservazioni di cui alla nota n. 48359 del 27/10/2015, contesta che nello schema di piano è stata inserita la medesima zona già inclusa in un precedente schema di piano, poi non definito poiché esistevano vincoli di predestinazione d'uso su alcuni locali del centro commerciale che non permettevano l'espletamento di una gara pubblica aperta a tutti i locali.

La predetta Associazione, inoltre, sostiene che non vi siano sufficienti locali all'interno del centro commerciale Le Borgate e che l'istituzione non

risponderebbe ad una reale esigenza di servizio considerato che, nel Comune di San Francesco al Campo, operano 5 rivendite a fronte di una popolazione di circa 4.890 abitanti.

Attualmente l'osservazione in merito all'esistenza di vincoli di predestinazione d'uso su alcuni locali commerciali del centro commerciale è priva di fondamento, poiché dalla successiva istruttoria, espletata a seguito di una nuova proposta, è emerso che tali vincoli non sussistono più e che come dichiarato dalla Direzione del centro: *“ all'interno di ogni locale commerciale, dotato di superficie di vendita, non ci sono preclusioni allo svolgimento di qualsivoglia attività di vendita, compresa quindi anche la rivendita ordinaria di generi di monopolio. ”*

Si evidenzia che il centro commerciale Le Borgate è costituito da n. 14 locali, di cui n. 12 già utilizzati per attività di vario genere e n. 2 ancora da collocare, che garantirebbero l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione di una rivendita ordinaria, fornendo il servizio di vendita di generi di monopolio ai fruitori del centro commerciale, provenienti anche da Comuni limitrofi.

Sono peraltro rispettati i parametri di distanza e redditività previsti dal D.M. 38/2013 per l'istituzione di una nuova rivendita ordinaria nel Comune di San Francesco al Campo, che conta 5.009 abitanti, considerato che il centro commerciale Le Borgate è ubicato ad una distanza superiore ai 600 metri dalla rivendita più vicina.

Si rappresenta inoltre, contrariamente a quanto indicato dalla Federazione Italiana Tabaccai, che nel Comune di San Francesco al Campo sono esistenti n. 4 rivendite di generi di monopolio, in quanto la rivendita n. 5 è stata soppressa nell'anno 2013.

VILLARBASSE (TO):“Tutti i locali commerciali idonei presenti nella Frazione Corbiglia del Comune di Villarbasse (TO) ad esclusione del supermercato Crai e dei locali posti sul piazzale del distributore di carburante IP”

La Federazione Italiana Tabaccai, con le osservazioni di cui alla nota n. 48359 del 27/10/2015, eccepisce che nello schema di piano è stata inserita la stessa zona di gara già inclusa in un precedente schema di piano a cui seguirono regolari bandi di gara che non sortirono interesse.

La predetta Associazione, inoltre, sostiene che la domanda di tabacchi è soddisfatta dal patentino presente presso uno dei locali commerciali ricompresi nella zona di gara.

A tal proposito si fa rilevare che il mancato rilascio della concessione a seguito delle procedure concorsuali è da imputare a circostanze sopraggiunte in sede di perfezionamento della pratica e non a deserzione delle gare o a motivazioni in ordine alla reale esigenza di servizio.

Si evidenzia che, attualmente, il Comune di Villarbasse, a fronte di una popolazione residente di 3.473 abitanti, è servito solo da una rivendita e che la frazione di Corbiglia, oggetto della proposta zona di gara, conta 850 abitanti ed è distante circa 1.800 m. dal concentrico; pertanto, poiché allo stato il servizio di vendita di generi di monopolio nella frazione non è garantito da alcun punto vendita, risulta utile l'istituzione di una nuova privativa.

Per quanto su esposto, accertato che le proposte di istituzione inserite nello schema di piano fanno riferimento a zone o luoghi ove sussistono reali esigenze di servizio che, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamenti sopra richiamate, giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita nel territorio

APPROVA

ai sensi dell'art. 3, comma 6 del Decreto n. 38 del 21/02/2013, il piano per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e Valle d'Aosta, come da elenco allegato alla presente determinazione.

Il Direttore ad interim dell'Ufficio

Dr. Daniele Stella

f.to STELLA Daniele

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993

UFFICIO DEI MONOPOLI PER IL PIEMONTE E LA VALLE
D'AOSTA

PIANO DEFINITIVO PER L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE GENERI DI MONOPOLIO NEL SEMESTRE GENNAIO – GIUGNO 2016 (D.M. 38/12, ART. 3, COMMA 6)		
Comune	Provincia	Zona di gara
DORMELLETO	NO	“Tutti i locali commerciali, con esclusione della grande distribuzione, presenti nella galleria dei negozi del centro commerciale “IL GIGANTE” di Via Cavour n. 35 del Comune di Dormelletto”
CHIVASSO	TO	“I locali commerciali idonei ubicati in Via San Carlo ai numeri civici 24 e 24/a, ai numeri civici 35/a e 37/a, ed i locali commerciali ubicati in Via Bertola ai numeri civici 1/g e 1/h”
COLLEGNO	TO	“Viale Piemonte n. 32 e n. 34: tutti i locali commerciali idonei ubicati all'interno della galleria commerciale PAM, con esclusione del supermercato PAM e Arcaplanet”
OULX	TO	“Corso Torino n. 118: tutti i locali commerciali idonei posti all'interno del centro commerciale Le Baite, ad esclusione del supermercato Crai affiliato Upim, del Brico di prossima apertura, del negozio Intersport sito

		al piano interrato e del Blue-Kids affiliato Upim e Eco infissi situati al primo piano”
RIVALTA DI TORINO	TO	“Via Balegno n. 1: tutti i locali commerciali idonei ubicati al piano terreno del Centro Commerciale 1”
SAN FRANCESCO AL CAMPO	TO	“Tutti i locali commerciali idonei del centro commerciale Le Borgate, eccetto il supermercato Crai con annesso negozio di abbigliamento Ferr Abi, il Garden Center Peraga e l’Hotel-Residence Turin Airport”
VILLARBASSE	TO	“Tutti i locali commerciali idonei presenti nella Frazione Corbiglia del Comune di Villarbasse (TO) ad esclusione del supermercato Crai e dei locali posti sul piazzale del distributore di carburante IP”